



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1095 del 25/10/2019

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 941 del 28/10/2019

Direzione: VI DIREZIONE AMBIENTE

Servizio: TUTELA dell'ACQUA e dell'ARIA

Ufficio: Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale n° 12/2015, adottata con D.D. n° 1148 del 09.11.2015 a favore della Ditta ARCA SERVICE s.r.l., per la produzione di conglomerati bituminosi e cementizi, frantumazione e selezione inerti con annessa attività di messa in riserva R13 e di recupero R5, svolta nello stabilimento sito in C.da Grenne del Comune di Ficarra (ME).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO

VISTO il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;

VISTO Il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;

VISTA la L. n° 241 del 07/08/1990;

VISTO il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;

VISTA la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;

VISTO il D.P.C.M. del 08.05.2015;

VISTA la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTO il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017;

VISTO il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 13 del 02.04.2019;

VISTA l'AUA n° 12/2015, adottata con D.D. n° 1148 del 09.11.2015, a favore della Ditta ARCA SERVICE s.r.l., per i titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 lett. c) e g) del D.P.R. n° 59/13, per la produzione di conglomerati bituminosi e cementizi, frantumazione e selezione inerti con annessa attività di messa in riserva R13 e di recupero R5 svolta nello stabilimento sito in C.da Grenne del Comune di Ficarra (ME);

VISTO il Provvedimento Unico n° 1 del 20.11.2015 con il quale il SUAP di dell'Unione dei Comuni Terra dei Lancia-Comuni di Ficarra e Brolo ha rilasciato l'AUA sopracitata;

VISTO il Provvedimento di iscrizione al n° 6/15 del Registro Provinciale dei Recuperatori dei Rifiuti disposto dall'Ufficio Autorizzazioni e Sanzioni di questa Direzione con D.D. n° 936 del 17.09.2015 parte integrante dell'AUA sopracitata;

VISTA l'istanza inoltrata dalla Ditta volta alla modifica non sostanziale dell'AUA, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 23704/19 del 23.07.2019;

VISTO il Provvedimento n° 09 del 10.10.2019, rilasciato dal Servizio Controllo Gestione Rifiuti di questa Direzione, di modifica e sostituzione del precedente riguardante le operazioni di recupero R5, limitatamente all'aumento annuale della quantità delle tipologie dei rifiuti inerti e di quella complessiva senza alcuna variazione di Classe (III), già autorizzata di cui all'AUA sopra citata;

VISTA la nota inviata da parte della Ditta, trasmessa dal SUAP territorialmente competente con nota protocollo n° 511 del 18.10.2019 ed assunta al Protocollo generale al n° 32562/19 del 21.10.2019, che chiarisce e conferma che le acque reflue industriali e di prima pioggia e di dilavamento dei piazzali sono a ciclo chiuso e pertanto la stessa non necessita del titolo abilitativo di cui alla lettera a) dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. n° 59/13;

RITENUTO che il Provvedimento n° 9 del 10.10.2019 sostituisca il precedente e sia parte integrante della presente modifica (All. 1);

RITENUTO che il presente atto sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

VISTA l'insussistenza del conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;

VISTO il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;

VISTO lo statuto dell'Ente;

PRESO che la Città Metropolitana di Messina, subentrata alla Provincia Regionale di Messina, è l'Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (art. 2 comma 1 lett. b del DPR n° 59/13);

ATTO l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;

PROPONE

per quanto in premessa di

MODIFICARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale n° 12/2015 adottata con D.D. n° 1148 del 09.11.2015 a favore della Ditta ARCA SERVICE s.r.l., per i titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 lett. c) e g) del D.P.R. n° 59/13, per la produzione di conglomerati bituminosi e cementizi, frantumazione e selezione inerti con annessa attività di messa in riserva R13 e di recupero R5 svolta nello stabilimento sito in C.da Grenne del Comune di Ficarra (ME) alle seguenti condizioni:

Art. 1) La Ditta dovrà adempiere a tutte le prescrizioni riportate nel provvedimento n° 9 del 10.10.2019 (All.1) nonché a quelle riportate nell'AUA sopra citata;

Art. 2) L'autorizzazione AUA n° 12/2015 adottata con D.D. n° 1148 del 09.11.2015, mantiene la sua validità fino alla scadenza prevista all'art. 4 e cioè 15 anni a far data dal 20.11.2015 (data di notifica).

Art. 3) La presente Determinazione farà parte integrante dell'AUA già rilasciata e avrà validità fino al termine di scadenza della stessa.

Art. 4) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata almeno un anno prima dalla scadenza.

Art. 5) Il Dipartimento dell'ARPA ST di Messina eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della Legge Regionale n° 6 del 03.05.2001.

Art. 6) Si fa obbligo alla Ditta di comunicare a questa Direzione qualsiasi modifica degli impianti utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva che possano comportare variazioni quali-quantitative delle emissioni in atmosfera.

Art. 7) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi della parte quinta del D. Lgs. n° 152/06.

Art. 8) In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie questa Direzione adotterà i provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

Art. 9) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP della Unione dei Comuni Terra dei Lancia-Comuni di Ficarra e Brolo per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto e, per conoscenza, alla Ditta interessata, alla STA di Messina UOB Territoriale Ambientale 2, alla ARPA S.T. di Messina e all'Ufficio Tecnico del Comune di Ficarra (ME) dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 10) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso nello stabilimento ubicato in C.da Grenne del Comune di Ficarra (ME).

Art. 11) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne avvanzi richiesta.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ileana Padovano

Il Funzionario Responsabile del Servizio
Dott.ssa Concetta Cappello

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

di

MODIFICARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** n° 12/2015 adottata con D.D. n° 1148 del 09.11.2015 a favore della Ditta ARCA SERVICE s.r.l., per i titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 lett. c) e g) del D.P.R. n° 59/13, per la produzione di conglomerati bituminosi e cementizi, frantumazione e selezione inerti con annessa attività di messa in riserva R13 e di recupero R5 svolta nello stabilimento sito in C.da Grenne del Comune di Ficarra (ME) alle seguenti condizioni:

Art. 1) La Ditta dovrà adempiere a tutte le prescrizioni riportate nel provvedimento n° 9 del 10.10.2019 (All.1) nonché a quelle riportate nell'AUA sopra citata;

Art. 2) L'autorizzazione AUA n° 12/2015 adottata con D.D. n° 1148 del 09.11.2015 , mantiene la sua validità fino alla scadenza prevista all'art. 4 e cioè 15 anni a far data dal 20.11.2015 (data di notifica).

Art. 3) La presente Determinazione farà parte integrante dell'AUA già rilasciata e avrà validità fino al termine di scadenza della stessa.

Art. 4) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata almeno un anno prima dalla scadenza.

Art. 5) Il Dipartimento dell'ARPA ST di Messina eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della Legge Regionale n° 6 del 03.05.2001.

Art. 6) Si fa obbligo alla Ditta di comunicare a questa Direzione qualsiasi modifica degli impianti utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva che possano comportare variazioni quali-quantitative delle emissioni in atmosfera.

Art. 7) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi della parte quinta del D. Lgs. n° 152/06.

Art. 8) In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie questa Direzione adotterà i provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

Art. 9) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP della Unione dei Comuni Terra dei Lancia-Comuni di Ficarra e Brolo per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto e, per conoscenza, alla Ditta interessata, alla STA di Messina UOB Territoriale Ambientale 2, alla ARPA S.T. di Messina e all'Ufficio Tecnico del Comune di Ficarra (ME) dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 10) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso nello stabilimento ubicato in C.da Grenne del Comune di Ficarra (ME).

Art. 11) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne avvanzì richiesta.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, lì. 24.10.2019

IL DIRIGENTE
Ing. Armando CAPPADONIA

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi dell'art.5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

II DIRIGENTE

Lì. 24.10.2019

Ing. Armando CAPPADONIA



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(Legge Regionale n. 15 del 04/08/2015)

VI DIREZIONE "AMBIENTE" – Servizio Controlli Gestione Rifiuti

Via San Paolo (EX I.A.I.)/Is. 361 - 98124 Messina - Tel. 0907761957 – fax 0907761958
protocollo@pec.prov.me.it

Prot. n. 09 Data 10/10/2019

PROVVEDIMENTO DI ISCRIZIONE N. 09 DEL 10/10/2019

Oggetto: Ditta "ARCA SERVICE S.r.l." – Modifica e sostituzione della D.D. n. 936 del 17/09/2015 di iscrizione al n. 06/15 del Registro Provinciale Recuperatori Rifiuti, parte integrante dell'A.U.A. n. 12/2015 adottata con D.D. n. 1148 del 09/11/2015, per l'esercizio dell'attività di messa in riserva R13 e di Recupero R5 di cui all'allegato C) del suddetto decreto, di rifiuti inerti non pericolosi individuati all'allegato 1 del D.M.A. 05/02/1998 e ss.mm.ii., presso l'impianto ubicato in Contrada Grenne nel Comune di Ficarra (ME).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA** l'A.U.A. n. 12/2015 del 05/11/2015 adottata con D.D. n. 1148 del 09/11/2015 da questa Direzione Ambiente a favore della ditta "ARCA SERVICE S.r.l." per l'esercizio dell'attività di messa in riserva R13 (autonoma ed a servizio R5) e di recupero R5 di rifiuti inerti non pericolosi, presso l'impianto ubicato in Contrada Grenne nel Comune di Ficarra (ME);
- VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 936 del 17/09/2015, parte integrante dell'A.U.A. n. 12/15 sopra citata, con la quale la ditta "ARCA SERVICE S.r.l.", ai sensi dell'articolo 216 comma 3 del D. Lgs n. 152/06, è stata iscritta al n. 06/15 del Registro Provinciale, per l'esercizio dell'attività di messa in riserva R13 (autonoma ed a servizio R5) e di recupero R5 di rifiuti inerti non pericolosi, presso l'impianto ubicato in Contrada Grenne nel Comune di Ficarra (ME);
- VISTA** la PEC del 23/07/2019, acquisita al protocollo generale in pari data al n.23704/19, con la quale il SUAP del Comune di Ficarra (tramite Unione dei Comuni Terra dei Lancia) ha trasmesso istanza della ditta "ARCA SERVICE S.r.l." volta alla modifica non sostanziale della suddetta A.U.A. n. 12/15;
- VISTO** il verbale del 24/09/2019, redatto presso la sede di questa Direzione Ambiente, con il quale sono stati acquisiti i seguenti atti, prodotti dall'Ing. Venuto Salvatore, nella qualità di tecnico di fiducia della ditta ARCA SERVICE S.r.l.
1. integrazione relazione tecnica sulla modifica delle operazioni di recupero R5;
 2. schede tecniche impianti di produzione inerti e conglomerato bituminoso, utilizzati per le operazioni di recupero R5;

VISTA

la PEC del 29/09/2019, acquisita al protocollo generale al n.30175/19 del 01.10.2019, con la quale il SUAP del Comune di Ficarra (tramite Unione dei Comuni Terra dei Lancia) ha trasmesso la documentazione già acquisita con il citato verbale del 24/09/2019, volta alla modifica non sostanziale della suddetta A.U.A. n. 12/15;

CONSIDERATO

che la modifica richiesta, riguarda:

1) specifica dei dati tecnici dell'area di messa in riserva R13 a servizio dell'attività di recupero R5, la cui superficie non subisce alcuna variazione di quella già autorizzata e, precisamente:

1.1) Utilizzo di una superficie di circa 3000 mq, ricadente nella particella n. 330 del foglio di mappa n. 1 del Comune di Ficarra (ME), perimetrata con blocchi modulati alti circa 1 metro, sovrapposti in numero tre file, così suddivisa:

a) settore di conferimento, avente una superficie di 93,46 mq, con:

- potenzialità giornaliera di circa 187 mc, che considerando una densità di circa 1.600 tonnellate, è pari a circa 300 tonnellate al giorno;
- potenzialità annuale, stimata su circa 200 giorni lavorativi, di circa 60.000 tonnellate;

b) settore di deposito di messa in riserva, avente una superficie di mq 836,84 mq, suddiviso in tre settori, che presentano i seguenti dati tecnici:

b.1) una superficie di circa 167,39 mq per lo stoccaggio della tipologia di rifiuti inerti da demolizione costruzione di cui il punto. 7.1 dell'allegato 1 al D.M.A. 05/02/1998 ss.mm.ii., con potenzialità:

- giornaliera di circa 334,78 mc, che considerando una densità di circa 1.350 tonnellate al metro cubo, è pari a circa 451,95 tonnellate al giorno;
- annuale di circa 90.390,6 tonnellate, stimata su circa 200 giorni lavorativi;

b.2) una superficie di circa 465,45 mq per lo stoccaggio della tipologia di rifiuti di scarifica di cui il punto. 7.6 dell'allegato 1 al D.M.A. 05/02/1998 ss.mm.ii., con potenzialità:

- giornaliera di circa 930,9 mc, che considerando una densità di circa 1,600 tonnellate al metro cubo, è pari a circa 1489,44 tonnellate al giorno;
- annuale di circa 297.888 tonnellate, stimata su circa 200 giorni lavorativi;

b.3) una superficie di circa 204,00 mq per lo stoccaggio della tipologia di rifiuti di terre rocce da scavo di cui il punto. 7.31bis dell'allegato 1 al D.M.A. 05/02/1998 ss.mm.ii., con potenzialità:

- giornaliera di circa 408 mc, che considerando una densità di circa 1,600 tonnellate al metro cubo, è pari a circa 652,80 tonnellate al giorno;
- annuale di circa 130.560 tonnellate, stimata su circa 200 giorni lavorativi;

Pertanto la potenzialità complessiva giornaliera di stoccaggio dei rifiuti in entrata sarà di circa 2.594,19 tonnellate e quella annuale, stimata su circa 200 giorni lavorativi, sarà di circa 518.838,64 tonnellate;

2) la variazione dell'attività di recupero R5, limitatamente:

2.1 all'aumento annuale della quantità delle tipologie di rifiuti inerti e di quella complessiva che non comporta alcuna a variazione della classe III già autorizzata, come di seguito indicato:

▪ 7.1 rifiuti di demolizione e costruzione e riutilizzo dei prodotti ottenuti, secondo le disposizioni di cui alla voce 7.1 dell'allegato 1 del D.M.A. 05/02/1998 ss.mm.ii., da tonn/anno 4000 a tonn/anno 16.000;

▪ 7.6 conglomerato bituminoso e riutilizzo dei prodotti ottenuti, secondo le disposizioni di cui alla voce 7.6 dell'allegato 1 del D.M.A. 05/02/1998 ss.mm.ii., da tonn/anno 8000 a tonn/anno 27.400

▪ 7.31bis terre e rocce da scavo e riutilizzo dei prodotti ottenuti, secondo le disposizioni di cui alla voce 7.31bis dell'allegato 1 del D.M.A. 05/02/1998 ss.mm.ii., da tonn/anno 3000 a 16.500 tonn/anno;
per una nuova quantità complessiva annuale pari a tonn 59.900 prevista alla classe III del D.M.A. n. 350/98, categoria già autorizzata con il provvedimento A.U.A. n. 12/15;

2.2 il dettaglio sulle operazioni trattamento e recupero dei rifiuti inerti, tramite gli impianti produzione inerti e conglomerato bituminoso, utilizzati per le operazioni di recupero R5, che presentano la seguente potenzialità:

a) impianto di frantumazione, composto da <Frantumatore primario MIT101 marca BAIONI – Mulino a barre MB15 marca COMEC – Vaglio vibrante VV-1863 marca COMEC –Lavasabbia LT2075/2 MARCA COMEC – Tramogge di carico, nastri trasportatori ed accessori marca LORO & PARASINI>, avente la seguente potenzialità:

▪ giornaliera di 640 mc, che considerando una densità di circa 1.350 tonnellate/mc sarà di 864 tonn;

▪ annuale, stimata per un periodo di 200 giorni lavorativi, pari a 128.000 mc, sarà di 172.800 tonn;

b) impianto di produzione di conglomerato mediante processo <a freddo>, composto da <Gruppo predosatore da software dedicato marca CSIM Thesis –R; Impianto di produzione marca MARINI tipo M 121 E220R>, avente la seguente potenzialità:

▪ giornaliera di 640 mc, che considerando una densità di circa 1,600 tonnellate al metro cubo, sarà pari a circa 1024 tonn;

▪ annuale, stimata per un periodo di 200 giorni lavorativi, pari a 128.000 mc, , sarà pari a circa 204.800 tonn;

RITENUTO

che la citata modifica, riguardante l'aumento della quantità annuale e complessiva delle tipologie di rifiuti, non comporta per l'attività R5 il cambio della classe III già autorizzata di cui al provvedimento A.U.A. n. 12/15 e, pertanto, la variazione *non costituisce, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.P.R. n. 59/13, modifica sostanziale dell'impianto;*

VERIFICATO

che la ditta è in regola con i versamenti relativi ai diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori rifiuti per l'anno 2019 per l'attività di recupero R5, effettuati rispettivamente in data 29/04/2019;

VERIFICATO

che la richiesta della ditta di che trattasi trova riscontro nelle procedure delle leggi vigenti relative al recupero di rifiuti;

VISTO

il D. Lgs n. 152 del 03.04.2006, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

VISTO	il D.M.A. n. 72 del 05.02.199 che ha individuato sia i rifiuti speciali recuperabili non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate che i procedimenti ed i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati;
VISTO	il Decreto Ministeriale Ambiente 5 aprile 2006, n. 186 che ha modificato il suddetto D.M.A. 5 febbraio 1998;
VISTO	il Decreto Ministeriale Ambiente n. 350 del 21.07.1998, che ha individuato gli importi dei diritti di iscrizione in appositi registri, dovuti dai soggetti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti di cui agli artt. 214-215-216 del D. Lgs n. 152/06;
VISTO	il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
VISTA	la Circolare 7 novembre 2013, prot. n. 0049801 recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 ss.mm.ii.;
VISTA	la Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 19/01/2019 ss.mm.ii., recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi";
VISTA	l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'articolo 5 del "Codice di comportamento" di cui alla legge n° 190 del 06/11/2012;
VISTA	la legge n. 241 del 07/08/2017 ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
VISTO	l'art. 107 del Decreto legislativo del 18.08.2000 n. 267 e ss.mm. ii. che attribuisce le funzioni e le responsabilità alla dirigenza degli Enti Locali;
VISTO	il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n. 13 del 02.04.2019;
VISTO	l'articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 59/2013, che individua, quale Autorità Competente, la Provincia oggi Città Metropolitana ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale;
VISTA	la L.R. n° 8 del 24 marzo 2014 che istituisce i Liberi Consorzi Comunali e le Città Metropolitane attribuendo ad essi, nelle more dell'approvazione della legge di cui all'art. 2, le funzioni già attribuite alle Province Regionali mantenendo la titolarità dei relativi rapporti giuridici;
VISTA	la Legge Regionale n° 15 del 4 agosto 2015 "Disposizioni in materia di Liberi Consorzi e Città Metropolitane";
VISTO	l'art. 28 co. 4 della legge regionale n. 15 del 04/08/2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;
VISTO	l'art. 23 della legge regionale n. 8 del 17/05/2016, recante Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 in materia di Sindaco metropolitano;

VISTO l'attuale Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi di questo Ente, così come integrato dall'art. 9 bis che disciplina "Organizzazione ai fini della tutela e protezione dei dati personali", in attuazione delle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016;

VISTO il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;

VISTO lo Statuto Provinciale

Per le motivazioni sopra esposte

DISPONE

RITENERE quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in narrativa;

RITENERE di considerare il presente atto suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

PROCEDERE ai sensi dell'articolo 216 comma 3 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., alla modifica e sostituzione della Determinazione Dirigenziale n. 937 del 17/09/2015 (parte integrante dell'A.U.A. n. 12/2015), di iscrizione al registro recuperatori provinciale rifiuti della ditta <ARCA SERVICE S.r.l.> al n. **06/15**, i cui dati sono i seguenti:

- Sede legale: Ficarra (ME) Contrada Grenne;
- Sede Legale ed Impianto: Contrada Grenne nei Comuni di Ficarra e di Brolo(ME);
- Legale Rappresentante: Tumeo Beniamino nato a Ficarra (ME) il 22.06.1955 ed ivi residente Codice Fiscale:01336990831; - Partita IVA: 01336990831;
- Camera di Commercio di Messina: R.E.A. n. 116742;
- Codice Attività Economica: 23204;
- Responsabile Tecnico: Mancari Giuseppe nato a Messina il 09.03.1969 e residente in Piraino (ME) Via Nazionale, 150 località Gliaca - C. F.: MNCGPP61C09F158B;

EMETTERE nuovo provvedimento di iscrizione di modifica e sostituzione della Determinazione Dirigenziale n. 936 del 17/09/2015, parte integrante dell'A.U.A. n. 12/15 citata, relativo alla ditta "ARCA SERVICE S.r.l.", comprensivo dei dati richiesti con l'istanza di cui alla citata PEC del 23/07/2019 ss.mm.ii.;

STABILIRE che l'esercizio dell'attività di recupero R5 e relativa messa in riserva R13 (all. C D.lgs n. 152/06) di rifiuti inerti non pericolosi (all. 1 D.M.A. 05/02/1998 ss.mm.ii.), deve essere effettuato secondo le modalità operative illustrate negli elaborati progettuali presenti in atti, nel rispetto delle disposizioni di cui alla parte III-IV e V del D. Lgs n. 152/06 ss. mm. ii. e relativi decreti di attuazioni;

STABILIRE che il presente provvedimento, costituisca parte integrante per la modifica dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) n. 12/15, che verrà emessa da parte del competente Ufficio Servizio Tutela dell'Acqua e dell'Aria di questa VI Direzione Ambiente;

AUTORIZZARE l'esercizio dell'attività di recupero R5 e relativa messa in riserva R13 (all. C D.lgs n. 152/06) di rifiuti inerti non pericolosi (all. 1 D.M.A. 05/02/1998 ss.mm.ii.) nell'impianto ubicato in Contrada Grenne nel Comune di Ficarra (ME), deve avvenire secondo le modifiche richieste sopra indicate, relativamente alle tipologie omogenee di rifiuti non pericolosi individuate all'allegato 1 sub-allegato1 al D.M.A. 05.02.1998, modificato dal D.M.A. n. 186/06, riportate nelle sottostanti tabelle:

R13 MESSA IN RISERVA

Voce	Denominazione Rifiuti	Codice europeo rifiuti (CER)	R13 a serv. R5 Q. tà/anno tonnellate	R5 Q. tà/anno tonnellate
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali	[101311] [170101] [170102] [170103] [170107] [170802] [170904] [200301]	16.000	16.000
7.6	Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	[170302] [200301]	27.400	27.400
7.31bis	Terre e rocce di scavo	[170504]	16.500	16.500
per una quantità complessiva annuale pari a tonn. 59.900 a servizio dell'operazione di recupero R5.				

R5 RECUPERO/RICICLO

Voce	Denominazione Rifiuti	Codice europeo rifiuti (CER)	Q.tà/annua tonnellate
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali	[101311] [170101] [170102] [170103] [170107] [170802] [170904] [200301]	16.000
7.6	Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	[170302] [200301]	27.400
7.31bis	Terre e rocce di scavo	[170504]	16.500
per una quantità complessiva annuale pari a tonn. 59.900 prevista alla classe III del D.M.A. n. 350/98.			

CONFERMARE le prescrizioni di cui alla la Determinazione Dirigenziale n. 936 del 17/09/2015 di iscrizione al n. 6/15 del registro provinciale recuperatori

rifiuti, parte integrante dell'A.U.A. n. 12/15, per la gestione delle operazioni di messa in riserva R13 e di recupero R5 nel sito ubicato in Contrada Grenne nel Comune di Ficarra (ME), fino alla notifica del SUAP del Comune di Ficarra del provvedimento di modifica della citata A.U.A. n. 12/15 da parte del Servizio Tutela dell'Acqua e dell'Aria-Ufficio rilascio Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)-di questa Direzione Ambiente;

DISPORRE

che l'esercizio dell'attività di recupero R5 e relativa messa in riserva R13 di rifiuti inerti non pericolosi (allegato C del D. Lgs n. 152/06, venga effettuato nell'impianto sito in Contrada Grenne nel Comune di Ficarra (ME, ricadente nelle particelle nn. 9,329, 330,406 e 407 del foglio di mappa n. 1 del Comune di Ficarra (ME), secondo:

a) le disposizioni delle autorizzazioni e/o pareri, parti integranti dell'A.U.A. n. 12/15 rilasciata con D.D. n. 1148 del 09.11.2015 alla ditta "ARCA SERVICE S.r.l.";

b) il rispetto delle prescrizioni di legge che verranno riportate nel provvedimento di modifica della suddetta A.U.A. n. 12/15;

c) quanto riportato nelle soprastanti tabelle;

DISPORRE

che le operazioni di recupero R5 e relativa messa in riserva R13 dei rifiuti inerti riportati nelle soprastanti tabelle, vengano effettuate secondo le modalità operative descritte nella documentazione presentata dalla ditta "ARCA SERVICE S.r.l." di cui alla PEC del 23/07/2019 ss.mm. ii. per la modifica dell'AUA n. 12/15, come di seguito riportate:

a) MESSA IN RISERVA R13 A SERVIZIO R5

Utilizzo di una superficie di circa 3000 mq, ricadente nella particella n. 330 del foglio di mappa n. 1 del Comune di Ficarra (ME), perimetrata con blocchi modulati alti circa 1 metro, sovrapposti in numero tre file, così suddivisa:

a.1) settore di conferimento, avente una superficie di 93,46 mq, con:

- potenzialità giornaliera di circa 187 mc, che considerando una densità di circa 1,600 tonnellate, è pari a circa 300 tonnellate al giorno;
- potenzialità annuale, stimata su circa 200 giorni lavorativi, di circa 60.000 tonnellate;

a.2) settore di deposito di messa in riserva, avente una superficie di mq 836,84 mq, suddiviso in tre settori, che presentano i seguenti dati tecnici:

a.2.1) una superficie di circa 167,39 mq per lo stoccaggio della tipologia di rifiuti inerti da demolizione costruzione di cui al punto. 7.1 dell'allegato 1 al D.M.A. 05/02/1998 ss.mm.ii., con potenzialità:

- giornaliera di circa 334,78 mc, che considerando una densità di circa 1,350 tonnellate al metro cubo, è pari a circa 451,95 tonnellate al giorno;
- potenzialità annuale di circa 90.390,6 tonnellate, stimata su circa 200 giorni lavorativi;

a.2.2) una superficie di circa 465,45 mq per lo stoccaggio della tipologia di rifiuti di scarifica di cui al punto. 7.6 dell'allegato 1 al D.M.A. 05/02/1998 ss.mm.ii., con potenzialità:

-giornaliera di circa 930,9 mc, che considerando una densità di circa 1,600 tonnellate al metro cubo, è pari a circa 1489,44 tonnellate al giorno;

- potenzialità annuale di circa 297.888 tonnellate, stimata su circa 200 giorni lavorativi;

a.2.3) una superficie di circa 204,00 mq per lo stoccaggio della tipologia di rifiuti di terre rocce da scavo di cui il punto 7.31bis dell'allegato 1 al D.M.A. 05/02/1998 ss.mm.ii., con potenzialità:

-giornaliera di circa 408 mc, che considerando una densità di circa 1,600 tonnellate al metro cubo, è pari a circa 652,80 tonnellate al giorno;

- potenzialità annuale di circa 130.560 tonnellate, stimata su circa 200 giorni lavorativi;

Pertanto la potenzialità complessiva giornaliera di stoccaggio dei rifiuti in entrata sarà di circa 2.594,19 tonnellate e quella annuale, stimata su circa 200 giorni lavorativi, sarà di circa 518.838,64 tonnellate;

b) OPERAZIONE DI RECUPERO R5

b.1 Aumento Tipologie Di Rifiuti Inerti:

▪ 7.1 rifiuti demolizione e costruzione... e riutilizzo dei prodotti ottenuti, secondo le disposizioni di cui alla voce 7.1 dell'allegato 1 del D.M.A. 05/02/1998 ss.mm.ii., da tonn/anno 4000 a tonn/anno 16.000;

▪ 7.6 rifiuti di conglomerato bituminoso e riutilizzo dei prodotti ottenuti, secondo le disposizioni di cui alla voce 7.6 dell'allegato 1 del D.M.A. 05/02/1998 ss.mm.ii., da tonn/anno 8000 a tonn/anno 27.400

▪ 7.31bis rifiuti di terre e rocce da scavo e riutilizzo dei prodotti ottenuti, secondo le disposizioni di cui alla voce 7.31bis dell'allegato 1 del D.M.A. 05/02/1998 ss. mm. ii., da tonn/anno 3000 a 16.500 tonn/anno;

b.2 quantità complessiva annuale da tonn. 15.000 a tonn 59.900 prevista alla classe III del D.M.A. n. 350/98;

b.3 Impianti utilizzati

a) impianto di frantumazione, composto da <Frantumatore primario MIT101 marca BAIONI – Mulino a barre MB15 marca COMEC – Vaglio vibrante VV-1863 marca COMEC –Lavasabbia LT2075/2 MARCA COMEC – Tramogge di carico, nastri trasportatori ed accessori marca LORO & PARASINI>, avente la seguente potenzialità:

▪ giornaliera di 640 mc, che considerando una densità di circa 1.350 tonnellate/mc sarà di 864 tonn;

▪ annuale, stimata per un periodo di 200 giorni lavorativi, pari a 128.000 mc, sarà di 172.800 tonn;

b) impianto di produzione di conglomerato mediante processo <a freddo>, composto da <Gruppo predosatore da software dedicato marca CSIM Thesis –R; Impianto di produzione marca MARINI tipo M 121 E220R>, avente la seguente potenzialità:

▪ giornaliera di 640 mc, che considerando una densità di circa 1,600 tonnellate al metro cubo, sarà pari a circa 1024 tonn;

▪ annuale, stimata per un periodo di 200 giorni lavorativi, pari a 128.000 mc, , sarà pari a circa 204.800 tonn;

STABILIRE	che il presente provvedimento, costituisca parte integrante della modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) N. 12/15, che verrà adottata da parte del competente Ufficio del Servizio Tutela dell'Acqua e dell'Aria:
DISPORRE	che il gestore, entro trenta giorni, dall'avvenuta modifica sostanziale dell'assetto gestionale (R13- R5) e societario (<i>denominazione, ragione sociale, sede legale o Legale Rappresentante, Respons.le Tecnico...</i>), deve darne comunicazione, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, alla Città Metropolitana di Messina (Autorità Competente) per il tramite del competente S.U.A.P. del Comune di Ficarra (ME), secondo la normativa sulla gestione rifiuti;
DISPORRE	che l'eventuale subentro nella gestione dell'impianto da parte di terzi deve essere sempre comunicato (in tempi brevi), ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/201, alla Città Metropolitana di Messina (Autorità Competente), per il tramite del competente S.U.A.P. del Comune di Ficarra (ME), secondo la normativa sulla gestione rifiuti;
DISPORRE	1) che la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto avvenga nel rispetto della provenienza e delle caratteristiche del rifiuto, conformemente a quanto indicato puntualmente negli allegati 1-2-3-4-5 al D.M.A. 05/02/1998 e ss.mm.ii. e, in particolare: 1.1 i rifiuti trattati di cui alle voci 7.1 - 7.6 - 7.31 bis, prima del loro impiego per lavori di: rilevati e sottofondi stradali - costruzioni stradali e piazzali industriali e recuperi ambientali (se previsti dall'allegato 4 del D.M.A. n. 186/06), devono essere sottoposti al test di cessione di cui all'allegato 3 del D.M.A. n. 186/06. Le stesse tipologie di rifiuti, per le suddette operazioni di rilevati-sottofondi stradali-piazzali industriali e recuperi ambientali, devono rispettare le quantità annuali di cui all'allegato 4 del D.M.A. n. 186/06 già incluse in quelle autorizzate nella soprastante tabella R5; in particolare, la quantità annua di tonn. 27400 di rifiuti di conglomerato bituminoso di cui alla voce 7.6 da sottoporre nell'attività di recupero R5 ed indicata nella soprastante tabella R5, come indicato nella relazione tecnica agli atti dell'ufficio e come previsto all'allegato del D.M.A. n. 186/06, è così determinata: “t/a 6850 per la produzione di conglomerati bituminosi “vergini” e la restante quantità di 20.550 t/a come materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate e per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al suddetto decreto”; 2) che le materie prime seconde (m.p.s) “oggi prodotti” ottenute dal trattamento R5 devono rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 del D.M.A. n. 186/06 e devono essere collocate nell'impianto in un'area diversa da quelle dei rifiuti. In particolare le caratteristiche dei prodotti (ex materie prime seconde) per l'edilizia, ottenute dal trattamento dei rifiuti di demolizione di cui alla voce 7.1 del D.M.A. 05/02/1998 ss.mm.ii., devono essere conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205;

- 3) la ditta presenti, con cadenza trimestrale una relazione dettagliata, riportante sia i quantitativi in entrata dei rifiuti indicati nelle predette tabelle, sia i quantitativi in uscita del rifiuto da smaltire e/o recuperare;
- 4) che la ditta trasmetta a questo Ufficio, anche a mezzo fax, l'avvenuto pagamento dei diritti di iscrizione annuali che dovranno essere effettuati entro il 30 aprile di ogni anno;
- 5) che la ditta ottemperi a tutti gli adempimenti e le indicazioni previste dalle norme in materia ambientale relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti, alla presentazione della dichiarazione annuale al Catasto Nazionale dei Rifiuti e alla compilazione di formulari di identificazione;
- 6) che la ditta trasmetta a questo Ufficio, anche a mezzo fax, l'avvenuto pagamento dei diritti di iscrizione annuali che dovranno essere effettuati entro il 30 aprile di ogni anno. Il mancato pagamento dei diritti e i termini di legge, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.M.A. n. 350/98, comporta la sospensione dell'iscrizione nel registro provinciale recuperatore rifiuti di questo Ente e il reato di cui all'art. 256 comma 1 lett. a) del T.U.A.;

DISPORRE

che l'esercizio delle suddette operazioni di messa in riserva R13 (autonoma e a servizio R5) e di recupero R5 di rifiuti inerti non pericolosi, fatti salvi *“ogni altra autorizzazione, parere e/o nulla osta previsti dalla normativa vigente e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi, nonché le prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organi Istituzionali, al fine di evitare di incorrere nel sistema sanzionatorio di cui al titolo VI del D. Lgs n. 152/06”*, avvenga nel rispetto delle disposizioni delle vigenti normative e, di seguito indicate:

1) D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.:

a) parte quarta, recante “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”, di competenza della scrivente Direzione Ambiente;

b) parte III, recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;

c) parte V, recante “La prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività”. In particolare, per le emissioni diffuse in ciascuna fase di manipolazione - produzione-trasporto - carico e scarico - stoccaggio di prodotti polverulenti, dovranno essere rispettati le prescrizioni e le direttive contenute nell'allegato V della Parte quinta, al fine di garantire le più basse emissioni diffuse possibili, nonché prevedere un sistema di abbattimento di eventuali odori molesti durante le lavorazioni;

2) D.M.A. 05/02/1998, modificato dal D.M.A. n. 186/06, che ha individuato sia i rifiuti speciali recuperabili non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate, sia i procedimenti ed i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati. In particolare, l'attività di messa in riserva richiesta, deve rispettare le disposizioni degli articoli 6 e 7 del D.M.A. n. 186/06 e degli allegati 1-3-4-5 del suddetto decreto;

3) D.lgs n. 81 del 09/04/2008 ss.mm.ii., recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

4) D.P.R. n. 151 del 01 agosto 2011 ss.mm. ii. “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi ...”;

5) D.lgs n. 230/95 del 17/03/1995 (art. 157) e ss.mm.ii.), afferente la “sorveglianza radiometrica su materiali e rottami;

6) la produzione a questa Direzione Ambiente, entro 30 gg. dalla notifica del presente provvedimento, di apposito elaborato tecnico amministrativo, a firma di professionista abilitato, sulla valutazione rischio incendio, secondo le indicazioni di cui alla predetta la Circolare del Ministero dell’Ambiente n. 1121 del 19/01/2019 ss.mm.ii., recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi;

DISPORRE

che l’esercizio delle attività R13-R5 dei soli rifiuti generici codificati con il codice ...99, indicati nella soprastante tabella R13, nel caso in cui l’Albo Gestori Nazionale Rifiuti-Sezione Regione Sicilia non autorizza i suddetti rifiuti per l’attività di raccolta e trasporto, lo stesso automaticamente decade;

DISPORRE

la trasmissione del presente provvedimento al Servizio Tutela dell’Acqua e dell’Aria, Ufficio rilascio Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) di questa Direzione Ambiente;

PRESCRIVERE

che l’inizio delle operazioni di recupero R13 ed R5, così come modificate con il presente atto, resta subordinato alla produzione di perizia giurata di tecnico abilitato, corredata da report fotografico, attestante la realizzazione delle opere come riportate negli elaborati progettuali modificati presenti agli atti di questa Direzione Ambiente;

DISPORRE

la produzione a questa Direzione Ambiente, entro 30 gg. dalla notifica del presente provvedimento, di apposito elaborato tecnico amministrativo, a firma di professionista abilitato, sulla valutazione rischio incendio, secondo le indicazioni di cui alla predetta la Circolare del Ministero dell’Ambiente n. 1121 del 19/01/2019 ss.mm.ii., recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi

DISPORRE

che per l’inosservanza da parte della Ditta di che trattasi delle vigenti disposizioni in materia di rifiuti, ferma restando l’applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, questo Ufficio procederà:

a) alla diffida e sospensione per un tempo determinato dell’attività di recupero, ove si accerti che la stessa sia espletata in difformità alle norme tecniche vigenti e, in particolare, si appuri situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente, stabilendo nel contempo, ai sensi del comma 4 dell’art. 216 del D. Lgs n. 152/06, un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze riscontrate;

b) alla revoca del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 216 comma 4 del D. Lgs n. 152/06, con relativa cancellazione dal registro provinciale recuperatori, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte, nonché in caso di reiterate violazioni che

- determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- DARE ATTO** che per quanto non espressamente previsto dalla presente determina è fatto rinvio al D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. nonché ai provvedimenti da questo richiamati ed emanati in attuazione del medesimo;
- DISPORRE** che l'iscrizione al registro provinciale recuperatori rifiuti di cui all'art. 216 comma 3 del D. Lgs n. 152/06, è sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti di legge. Tale sospensione è efficace anche in assenza di un formale provvedimento, così come disposto all'art. 3 comma 3 del D.M.A. n. 350/98;
- DARE ATTO** che oltre ai casi in cui *<ope legis>* è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 92 del D. Lgs n. 159/11 ss. mm. ii.;
- DARE ATTO** che è comunque facoltà di questo Ente disporre tutte le integrazioni necessarie a garantire il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti;
- DARE ATTO** che la presente determinazione dirigenziale non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.
- DARE ATTO** che il presente atto sostituisce la Determinazione Dirigenziale n. 936 del 17/09/2015 di iscrizione al n. 6/15 del registro provinciale recuperatori rifiuti, parte integrante dell'A.U.A. n. 12/15 in corso di modifica;
- AVVERSO** il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge n. 1034 del 06/12/71, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

Messina 10/10/2019

Il Resp. Ufficio Contr. Gest. Rifiuti
Per. Ind. Eugenio Faraone



Il Funz. Resp. Serv. Contr. Gest. Rifiuti
Dott.ssa Concetta Sarlo

